



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "G. CAIATI - DON TONINO BELLO"
 BITONTO - PALOMBAIO - MARIOTTO**

Cod. Fisc. 93360210723

Via Tommaso Traetta, 99 Bitonto (BA) tel. 080.3740919

Via Sen. Sylos Labini, s.n. 70032 Palombaio (BA) tel. 080.3735980

e-mail: baic80800a@istruzione.it - pec: baic80800a@pec.istruzione.it

- www.icdantoninobello.edu.it

Codice Univoco IPA:UFK0WW



REGOLAMENTO

DDI Didattica Digitale Integrata

Deliberadel Collegio docenti del

Sommario

Art. 1.	Normativa	2
Art. 2.	Didattica Digitale integrata: principi pedagogici e rapporto con la Didattica in presenza	3
Art. 3.	DDI e metodologie	3
Art. 4.	Didattica mista in presenza e a distanza	4
Art. 5.	Bilanciamento tra attività sincrone e asincrone	5
Art. 6.	Obbligo di attivazione, operatività, possibilità e limiti	5
Art. 7.	Ambiente e infrastrutture: la PIATTAFORMA ufficiale della scuola	6
Art. 8.	Registro Elettronico	7
Art. 9.	Quantificazione della DDI: quote orarie per studenti e docenti	8
Art. 10.	Quote orarie della DDI nella didattica ordinaria	8
Art. 11.	Quote orarie della DDI nella sospensione totale della didattica in presenza	9
Art. 12.	Ruolo degli organi collegiali	9
Art. 13.	DOCENTI: Pianificazione e rimodulazione della programmazione	9
1.	Setting d'aula	9
2.	Predisposizione di Programmazione di emergenza	9
Art. 14.	DOCENTI : regole e comportamenti doverosi	9
1.	Codice di comportamento del pubblico dipendente	9
2.	Regole di contesto	9
Art. 15.	DOCENTI : regole di DOCUMENTAZIONE nella DDI Didattica Digitale Integrata	9
1.	Documentazione nel Registro Elettronico della Didattica Digitale in PRESENZA	9
2.	Documentazione nel Registro Elettronico della Didattica Digitale a DISTANZA	9
1.	DAD sincrona	9
2.	DAD asincrona	9
Art. 16.	ALUNNI : regole e comportamenti doverosi	9
1.	Regole di cooperazione per la implementazione della DDI	9
2.	Regole nella conduzioni delle interazioni e nei collegamenti	9
3.	Regole di rispetto	9
4.	Regolamento di disciplina e infrazioni legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni	9
5.	Rischi di rete, cyberbullismo, bodyshaming e odiosità di reati legati ai mezzi digitali	9
Art. 17.	FAMIGLIE : regole e comportamenti doverosi	9
1.	Regole di cooperazione per la implementazione della DDI	9
2.	Collaborazione ammissibile e divieto di interferenza	9
Art. 18.	DDI e Valutazione	9
Art. 19.	DDI e Inclusione	12
Art. 20.	DDI e salute	13
Art. 21.	DDI e sicurezza informatica	13
Art. 22.	DDI e privacy	14
Art. 23.	DDI in documentalità strategiche di scuola: PTOF, RAV, PdM, RS, Regolamento di Istituto, Patto Educativo di Corresponsabilità, Patto di Comunità	20
Art. 24.	DDI e comunicazione e condivisione con stakeholder: famiglie e alunni	21

Art. 1. Normativa

1. La DDI Didattica Digitale Integrata, nella sua progettazione, implementazione didattica ed organizzativa e nella sua pratica esecuzione, viene riferita al seguente quadro normativo e regolamentare:

- articolo 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Dlgs decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Dlgs decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- DPR Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento Recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- DL decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- DL decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- DL decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- DL decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, "Misure urgenti sulla regolare conclusione l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- DL decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- DM decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" detto **Piano Scuola 2020-2021**;
- **Nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT del 17 marzo 2020, n. 388**;
- Nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto "Didattica a distanza: prime indicazioni";
- **DM decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89** "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39".
- **Allegato A del DM 89/2020 Linee guida per la Didattica digitale integrata**
- richieste accoglibili tra quelle formulate nell'ambito del **parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione**(CSPI) 5 agosto 2020 ed effettivamente accolte dal M.I. Ministero dell'Istruzione in quanto non in contrasto con le norme regolanti la procedura e non limitanti le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali:
 - inserimento del riferimento al disposto dall'art. 2, comma 3- ter del D.L. n. 22/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n. 41/2020;
 - ✓ regolazione, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, mediante apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", delle modalità e criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto nella modalità a distanza fermo restando l'obbligo di non far derivare da detta regolazione, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - ✓ necessità di non vincolare la progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata alla sola sospensione delle attività didattiche, ma anche a eventuali necessità di contenimento del contagio;
 - ✓ previsione di supporto alle scuole da parte degli Uffici scolastici regionali, sulla base delle specifiche situazioni territoriali in caso di nuova sospensione delle attività didattiche in presenza; il riferimento a ché i docenti per le

richieste NON accoglibili tra quelle formulate nell'ambito del **parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione**(CSPI) 5 agosto 2020 ed effettivamente NON accolte dal M.I. Ministero dell'Istruzione in quanto in contrasto con le norme vigenti, in contrasto con le norme regolanti la procedura e limitanti le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali:

- che l'organizzazione e le modalità di erogazione della Didattica digitale integrata debbano essere affidate all'Autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, in quanto organizzazione e modalità di erogazione della didattica rientrano già appieno tra le prerogative di queste;
 - proposta di demandare al ruolo del Collegio dei Docenti la rimodulazione delle attività didattiche, in quanto le delibere collegiali sono espressione delle proposte dei singoli consigli di classe in seno al Collegio medesimo e non potrebbero comunque discostarsi dai riferimenti ordinamentali relativi ai singoli gradi e percorsi scolastici;
 - proposta di eliminare il riferimento alle quote orario settimanali per i differenti gradi di scuola in caso di nuovo lockdown, in quanto esse costituiscono un'indicazione necessaria per uniformare l'erogazione della Didattica Digitale integrata in tutte le scuole del territorio nazionale e sono utili a garantire la validità dell'anno scolastico;
 - proposta che il Ministero dell'Istruzione assuma su di sé l'onere di garantire "il rispetto della privacy delle piattaforme utilizzabili", in quanto confliggente con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il quale attribuisce al titolare del trattamento dei dati - nelle Istituzioni scolastiche, segnatamente, il Dirigente Scolastico - il compito di adottare misure organizzative e di sicurezza adeguate;
 - tutte le richieste confliggenti con le finalità esplicative che caratterizzano le Linee guida;
- **Nota M.I. 03.09.2020, n. 11600:** Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni
- Dlg Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" coordinato ed aggiornato, con le modifiche apportate
- dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160
 - dal DL Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53
 - dal DM 15 marzo 2019
 - dal Dlg Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al GDPR
 - dal GDPR General Data Protection Regulation RGPD Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy
2. Il presente regolamento, in caso di innovazioni normative o regolamentari, vedrà aggiornata la parte relativa ai riferimenti suddetti

Art. 2. Didattica Digitale integrata: principi pedagogici e rapporto con la Didattica in presenza

1. I principi pedagogici della DDI fanno riferimento alle teorie del costruttivismo
2. La scuola fa riferimento al pluralismo pedagogico in quanto promuove, nella libertà di insegnamento, la possibilità di approccio graduale ma efficace ai paradigmi epistemologici più adeguati all'e-learning
3. La scuola ritiene non praticabile lo spontaneismo metodologico e cerca nella riflessione dei docenti il coordinamento alle teorie di riferimento per l'attività di insegnamento apprendimento ed in particolare per le funzioni di programmazione, conduzione delle lezioni, condivisione e trasmissione del sapere, valutazione degli apprendimenti e comportamenti

Art. 3. DDI e metodologie

1. Le metodologie per la **DDI Didattica digitale integrata** sono quel complesso di principi e prassi che legittimano la didattica digitale applicata alla educazione e formazione attraverso il loro impiego coerente e rigoroso. Costituiscono i **risultati applicati degli studi con cui si evolve il metodo didattico** in relazione alle innovazioni nel campo dei saperi a cui la pratica dell'insegnare fa riferimento: dai saperi dell'educazione e della relazione, alla psicopedagogia, alle tecnologie applicate alla didattica, alla scienza delle organizzazioni educative.
2. Al di là della curvatura delle metodologie più tradizionali (indicate nella parte del presente documento dedicate alla DIP) si indicano quelle più innovative e destinate ad affermarsi progressivamente di pari passo con l'affermarsi della Didattica digitale e delle didattiche della nuova relazione formative:
 - ☐ **Flipped Classroom (classe "rovesciata")**
 - ☐ **Teach to learn (Imparare insegnando)**
 - ☐ **Project based learning (Compito di realtà)**
 - ☐ **Reciprocal teaching**
 - ☐ **Community of Learners**
 - ☐ **Jigsaw**
 - ☐ **Storytelling (Narrazione)**
 - ☐ **Real-time feedback (Riscontro immediato)**
 - ☐ **Gamification (applicazione di elementi e principi tipici dei giochi)**
 - ☐ **Inquiry based learning (apprendimento basato sull'indagine)**
 - ☐ **EAS (Episodi di Apprendimento Situato)**
 - ☐ **Debate (dibattito - confronto)**

Art. 4. Didattica mista in presenza e a distanza

□ DIDATTICA in PRESENZA

1. Per DIDATTICA in PRESENZA si intende la didattica in cui la INTERAZIONE tra docente e alunni avviene mediante uso di:
 - **Ambiente dedicato che realizza la PROSSIMITÀ' concreta** tra i poli dell'insegnamento/apprendimento:
 - **Comunicazione prevalentemente orale** con implicazione di tutte le forme di coinvolgimento della persona;
 - **Ricorso** spiccatamente prevalente e frequente alla **memoria naturale del cervello**, sia per la **conservazione** di quanto si apprende e si insegna sia per il **recupero** dei concetti e delle conoscenze, sia per le abilità - in assenza di altri mezzi - per **mobilizzare** quanto appreso
 - **specificità di stratagemmi metodologici**:
 - richiesta preponderante come modalità di ricezione dei materiali per l'apprendimento, **dell'ascolto**, e quindi della funzionalità eminente degli organi umani della bocca e dell'orecchio
 - **linguaggi sonori non verbali**, in particolare il canto, a cui possono accompagnarsi suoni prodotti da strumenti musicali e d'altra natura.
 - importanza degli **stili di oralità** in quanto, nello stesso linguaggio verbale, le parole vengono pronunciate mediante **modulazione secondo diverse tonalità**, che costituiscono esse stesse un linguaggio, perché utilizzate come codici che affiancano la parola come codice, modificando quindi la decodifica.
2. **linguaggi del corpo** (quali il sorriso o l'espressione severa, le moltissime modalità di dialogo con gli occhi, l'atteggiamento e la postura del corpo) che **marcano la comunicazione empatica e l'intelligenza emotiva della DIP in modo differente dalla comunicazione empatica e l'intelligenza emotiva della DAD**
3. **educazione all' ascolto**, e richiede **specifiche capacità di mantenimento dell' attenzione e di memorizzazione**.
4. pratiche della **scrittura** - essenzialmente e prevalentemente - **chirografica** (operata con la mano).
 5. **lettura** come "apparato di cattura" ed organizzazione dei saperi, di **conservazione della validità dei processi mentali ed emotivi messi in atto nella stessa lettura** e come **attività legata al piacere e alla azione creativa** da parte degli alunni
6. **lezione alla cattedra** come simbolo della **autorità di chi insegna, lezione autorevole per eccellenza**, caratterizzata da una comunicazione ordinata con finalità di apprendimento da parte degli ascoltatori che richiede capacità di ascolto da parte degli allievi e **deve quindi essere commisurata, per lunghezza, stile di comunicazione e difficoltà, a questa loro capacità**, essendo **a tutti gli effetti un dialogo, non una mera esposizione**, in quanto concepita in modo da consentire agli allievi di capire, di memorizzare, di ordinare il proprio pensiero in ordine alla materia trattata. -
7. **Attenzione** ovvero la capacità della mente di orientare la **vita interiore cosciente verso un obiettivo selezionato rispetto ad altri** e ad essi connesso (attenzione selettiva). **L' attenzione (frequente o labile) è connessa a fattori quali il grado di socializzazione, la condizione di isolamento, il grado di dipendenza emotiva dal contesto Scolastico**: questi hanno effetti diversi in DIP e DAD e nella programmazione (oggetto del Piano della DDI) e **vanno attentamente considerati sia per la conduzione delle lezioni che per la valutazione**.

□ DIDATTICA a DISTANZA

1. La dizione "a distanza" è relativa **alle condizioni spazio-temporali della comunicazione** che consente l'azione didattica, e **mai alla relazione educativa**. Quest'ultima ha la presenza o la distanza come condizione esterna, ma non è mai a distanza nell'esperienza vissuta che se ne ha, perché è relazione tra persone che si riflette nella vita interiore, che ovviamente ciascuna porta sempre con sé. Distanza e presenza sono termini che vanno intesi in senso spaziale e/o temporale, dunque esteriore, senza alcun riferimento che vi sia o meno distanza nella relazione tra persone (nella loro interiorità).
2. Nella TRADIZIONE la dizione didattica "a distanza" si riferisce alle cosiddette "tre generazioni" di formazione a distanza: a) la didattica per corrispondenza postale (prima generazione), che utilizzava le reti di trasporto e servizio postale per **distribuire materiali** cartacei a studenti che difficilmente avrebbero potuto **raggiungere le sedi scolastiche**
 - b) la didattica per tecnologie audiovisive (seconda generazione) erogata da **soggetti istituzionali** o aziendali mediante la radio e la televisione
 - c) la didattica per tecnologie informatiche (terza generazione) vede l'introduzione delle **tecnologie informatiche** mediate dalle tecnologie elettroniche della comunicazione e ha potenziato la **cultura dell'immagine, meno elitaria rispetto alla scrittura**
3. La didattica a distanza è quindi, nella attuale esperienza vissuta a scuola, quasi esclusivamente didattica DIGITALE ossia mediata da tecnologie elettroniche della comunicazione. Le caratteristiche e gli esiti diversi sono marcatamente nuovi e diversi da quelli delle altre forme: nella **progettazione didattica**, nella **comunicazione**, nella **direzione dell'insegnamento** (non più univoca da docente ad alunno), nella strumentazione (non più mezzi semplici ma **mezzi complessi ad alta performance ed interattività** quali le piattaforme), nella **disponibilità e raggiungibilità**, nella **variabilità dell'utenza**, nelle **modalità (setting) d'aula**, nella **tipologia di lezione-interazione**, nella **assegnazione dei compiti e nelle relative verifiche** (vedi); nella **negoiazione** compresa la scelta della **piattaforma**, nella **cooperazione-collaborazione** tra attori in gioco, nella **maggior consapevolezza della NON-neutralità della scelta tecnologica** rispetto agli apprendimenti da realizzare, **nell'impatto e nella dipendenza dalla tecnologia nelle sue performance e nei suoi default**, nella **personalizzazione**, nella **gestione dei tempi** e nella **sovrapposizione tra tempo-vita e tempo di apprendimento**, nei **carichi di lavoro** e nella **invasività**, nell'**ampliamento delle possibilità di espressione individuale**, nell'**aprirsi della valutazione ad altre dimensioni del soggetto che apprende**, nel **numero degli**

studenti raggiungibili e coinvolgibili, nella multimedialità, nei suoi rapporti con la didattica in presenza.

Art. 5. Bilanciamento tra attività sincrone e asincrone

1. La DAD, in quanto essenzialmente didattica che usa metodologie e canali supportati costitutivamente dalla tecnologia digitale, si svolge in due modalità: SINCRONA e ASINCRONA.
 - **DAD sincrona.** La sincronicità garantisce la migliore restituzione della "relazione in presenza" in quanto co-ordina in tempo reale il domandare e rispondere su contenuti appresi, lo scambio di stimoli cognitivi, il confronto di stati emotivi relativi agli apprendimento, la verifica in tempo reale dell'attenzione, la pianificazione immediata di futuri impegni
 - a. **coordinate spazio-temporali:** prevede il differimento spaziale – essendo didattica "a distanza" ma non quello temporale in quanto docenti ed alunni interagiscono, nella situazione di apprendimento, IN SIMULTANEA.
 - b. **Ingaggio:** è prevista una accurata programmazione degli incontri secondo un orario prestabilito che la scuola pubblica sul sito WEB; in caso di variazione provvede a dare in modo trasparente e tempestivo notizia di variazione usando opportunamente il sito WEB (generalista) ovvero il Registro Elettronico (per variazioni della singola classe). E' condizione essenziale la puntualità da parte di docenti ed alunni
 - c. **conduzione:** avviene mediante scambio in tempo reale di comunicazioni audio-video coordinate; la unidirezionalità, la bidirezionalità (dialogo; domande e risposte) e la multidirezionalità (chat) sono programmate per obiettivi diversi; è necessario osservare stringenti regole per la tutela della privacy e per l'efficacia della interazione simultanea, essendo consapevoli che la mediazione tecnologica non riproduce mai completamente l'interlocuzione naturale; è necessario attuare metodologie didattiche specifiche della interazione a distanza e tipiche del digitale evitando la mera trasposizione delle lezioni in presenza; è necessario acquisire evidenze sia della valutazione SOMMATIVA che FORMATIVA ; si osservano prassi di NON sedentarietà invitando gli alunni a pause, a recupero di motricità e a disapplicazioni temporanee dallo schermo che potrebbero incidere negativamente sulla salute;
 - d. **conclusione:** concordata e con rinvio a DAD asincrona o a terminazione della lezione
 - **DAD asincrona.** La sincronicità garantisce la migliore pratica dello studio come ricerca organizzata in autonomia gestendo il tempo e i materiali secondo schemi congeniali e produttivi. E' adatta a verificare la capacità degli alunni ad approfondire argomenti, ad organizzare sperimentazioni, a gestire la parte di esercizi ed addestramento, ad organizzare le consegne
 - a. **coordinate spazio-temporali:** prevede sia il differimento spaziale – essendo didattica "a distanza" – sia quello temporale, in quanto docenti ed alunni interagiscono non immediatamente e non simultaneamente
 - b. **ingaggio:** anche per la DAD asincrona è prevista una accurata programmazione degli incontri secondo un orario prestabilito che la scuola pubblica sul sito WEB; in caso di variazione provvede a dare in modo trasparente e tempestivo notizia di variazione usando opportunamente il sito WEB (generalista) ovvero il Registro Elettronico (per variazioni della singola classe). Anche per la DAD asincrona è' condizione essenziale la puntualità da parte di docenti ed alunni
 - c. **conduzione:** il docente impartisce istruzioni per effettuare sequenze didattiche in autonomia e responsabilità ; l'uso dei device e connettività va programmato in relazione al tempo di esposizione : dei detti strumenti si valorizzano le potenzialità di gestione delle informazioni e di performance nei processi cognitivi evitando il prolungamento della applicazione a schermi;
 - d. **conclusione:** concordata e con rinvio a DAD sincrona o a terminazione della lezione. La DAD asincrona non è la frequenza dell'Area COLLABORA AXIOS effettuata il pomeriggio essendo questa valorizzata come istruzione per effettuare lavoro scolastico di natura diversa – prevista nel Patto di corresponsabilità.
2. Il rapporto tra DAD sincrona ed asincrona è improntato al **PRINCIPIO dell' EQUILIBRIO**, consistente nel rispetto di un equo canone di ripartizione, e motivato da **considerazioni pedagogico-didattiche e strategiche**.
3. Il bilanciamento fra DAD sincrona e asincrona è perseguito dalla fissazione di quote percentuali di massima: la DAD sincrona deve orientativamente costituire il **75% della interazione a distanza**, mentre la DAD asincrona deve costituire il **25% della detta interazione a distanza**

Art. 6. Obbligo di attivazione, operatività, possibilità e limiti

1. La scuola attiva la DDI Didattica digitale integrata ORDINARIAMENTE
2. Detta indicazione va riferita – nel rispetto della autonomia didattica ed organizzativa- al Piano della DDI e al Regolamento
 1. La finalità della **didattica digitale**, sono le acquisizioni, da parte degli studenti, delle competenze, sia quelle relative alle **discipline del curriculum**, sia quelle **chiave europee di base e trasversali** di cui fanno parte le **competenze digitali**.
 2. La Didattica Digitale ha sempre avuto un rilievo **nel PTOF** di istituto perché **ha accolto e sviluppato il PNSD Piano Nazionale della Scuola Digitale** declinandolo e coerentizzandolo alle esigenze ed agli impegni specifici del nostro contesto.
 3. Il presente Piano della DDI Didattica Digitale Integrata si basa su alcuni principi preliminari fondamentali per cui la didattica deve :

- **avvalersi in modo stabile e strutturale del "digitale"**
 - **ridefinire i rapporti con le altre forme della didattica** in termini di qualità e di quantità:
 - si distende a **tutti gli aspetti del "fare" e dell' "essere"**
4. La Scuola Secondaria di I grado "Gesmundo- Moro – Fiore" ha già da tempo adottato il **DigCompOrg** quale **quadro delle competenze digitali dell'organizzazione scolastica; in particolare:**
 - **Area di competenza 1 - Alfabetizzazione su informazioni e dati**
 - **Area di competenza 2 – Comunicazione e collaborazione**
 - **Area di competenza 3 - Creazione di contenuti digitali**
 - **Area di competenza 4 - Sicurezza**
 - **Area di competenza 5 Risolvere i problemi**
 5. Nell'ambito scolastico il **DigComp 2** informa, ispira, modella l'azione progettuale e l'operatività concreta in **sette macro ambiti:**
 - Dirigenza e gestione dell'organizzazione
 - Pratiche di insegnamento e apprendimento
 - Sviluppo professionale
 - Pratiche di valutazione
 - Contenuti e curriculum
 - Collaborazioni ed interazioni in rete
 - Infrastruttura
 6. Per il macroambito **"Dirigenza e gestione dell'organizzazione"** ha modellato le seguenti azioni:
 - **Delineazione di una strategia digitale di scuola:**
 - Pianificazione triennale di incrementi del parco strumenti digitali attraverso accordi di locazione da preferirsi alle dotazioni in proprietà
 - Pianificazione triennale per la realizzazione degli obiettivi del PNSD adeguati alla SS1 -GMF
 - Progressivo aumento delle quote di DDI nella didattica ordinaria
 - Approccio alla didattica per LO Learning Object e incremento dei repository
 - Incremento delle metodologie di Apprendimento Cooperativo e Collaborativo mediante l'ausilio di tecnologie digitali
 - Progressiva modificazione degli Ambienti di apprendimento a partire dalla popolazione di punti di azione digitale
 - Aree di libero accesso per la discussione con internet point
 - Apertura della formazione digitale alle famiglie
 - Rinforzo delle metodologie didattiche basate sul digitale
 - Ricerca-azione sulla compatibilità tra cultura digitale e materie umanistiche
 - Rinforzo delle comunità di pratica professionali dei docenti come gruppi che agiscono in ambiente virtuale
 - Continuità della focalizzazione sulle sfide digitali
 - Inclusione e tecnologie assistive per ridurre i divari delle singolarità formative e degli alunni con bisogni educativi speciali
 - **Ampliamento delle policy digitali codificate di istituto:**
 - Supporto continuo della Dirigenza Scolastica alla cultura e pratica digitali
 - Regolamenti per condotte interne ed esterne che privilegiano il digitale
 - Revisione in senso digitale dei progressi e dei target di scuola
 - Discussione collettiva dei vantaggi e svantaggi dell'insegnare ed apprendere con le tecnologie digitali
 - Ricerca delle partnership nel digitale
 - Supporto tecnico in relazione al capitale cognitivo interno
 - Controllo continuo della Protezione dati e della sicurezza informatica
 - Adozione del CPD o Sviluppo Professionale Continuo di docenti e personale ATA
 - **Ampliamento del BYOD**
 - **Piano di Formazione docenti** volto alla Didattica e Metodologie digitali
 - **Linee Guida DDI** declinate nel Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata
 - **Regolamento dell'orario delle Lezioni in DAD e DIP**
 - **Acquisto di Software** per la gestione informatizzata dell'ORARIO
 - **Incremento del patrimonio di Device**
 - **Criteri per il Comodato d'uso**
 - Messa a punto di **LINEE GUIDA**
 - **Rimodulazione della PROGRAMMAZIONE nella DAD Didattica a Distanza**
 - Sviluppo della **sondaggistica** per il controllo del fabbisogno di strumenti, infrastrutture e formazione digitale
 - Strutturazione della **Comunicazione Scuola/Famiglia** mediante potenziamento della modalità digitale tramite Registro Elettronico Argo
 - Organizzazione di frame normativi completi in materia di **Tutela e Protezione di privacy** e di **Security dei sistemi informatici**
 7. Il **PDS Piano Digitale di Scuola** come articolazione del **PNSD Piano Nazionale della Scuola Digitale** individua i **obiettivi e azioni che, a vario titolo, possono e devono essere assunti come obiettivi ed azioni ideali, coordinati, connessi e operativi per la DDI Didattica Digitale Integrata del nostro istituto scolastico**
 8. Per la DDI la formazione dei docenti rappresenta la **leva fondamentale per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo. Essa rientra nel macroambito dello "Sviluppo professionale", comprendendo:**

- **Formazione verso il “digitale” e il suo approccio nell’apprendimento e nella educazione:**
 - Messa a Sistema di un ethos nei docenti di **collaborazione e condivisione di risorse ed esperienze digitali**: sviluppo del lavorare insieme per pianificare e creare un file archive e repository di risorse online
 - CPD (Continuing Professional Development) o **Sviluppo Professionale Continuo dei docenti verso il digitale**
 - Sviluppo del **Mentoring** e del **Coaching** interni digitali come dispositivi scolastici formali
 - **Formazione interna organizzata (Autoformazione)** dalla scuola con seminari coordinate dall’Animatore digitale
3. La capacità di **recepire la DDI Didattica Digitale Integrata** richiede – sia per i periodi emergenziali sia per le fasi di rientro a scuola e ripartenza - **l’attivazione di processi di formazione sistemici** inerenti sia il Piano di Formazione di Scuola e il Piano di Formazione dell’Ambito Territoriale sia la progettazione da parte di ciascun membro della comunità scolastica (comprese le famiglie) di personali piani individuali di sviluppo professionale (docenti) o di personali percorsi di formazione alla cittadinanza digitale (genitori)
4. Il Piano di Formazione di Scuola finalizzato all’assunzione della DAD come didattica corrispondente alle competenze del XXI secolo riconosce i seguenti assi:
- **Formazione in INFORMATICA**
 - **Formazione nelle PIATTAFORME DIGITALI**
 - **Formazione nelle METODOLOGIE INNOVATIVE di INSEGNAMENTO**
 - **Formazione nella GESTIONE della CLASSE e della DIMENSIONE EMOTIVA degli alunni anche in relazione alla DDI didattica digitale integrata**
 - **Formazione nella PRIVACY in relazione alla pratica della DDI didattica digitale integrata**
 - **Formazione nella SALUTE in relazione alla DDI didattica digitale integrata**
 - **Formazione nella SICUREZZA in connessione alla effettuazione della DDI didattica digitale integrata**
5. Il Piano di Formazione di Scuola indirizzato al personale ATA ha per obiettivo la crescita di saperi e competenze efficaci
6. Nella progettazione e implementazione la nostra scuola ricerca le partnership e l’organizzazione in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze indicate

Art. 7. Ambiente e infrastrutture: la PIATTAFORMA ufficiale della scuola

1. Gli strumenti utilizzati per la DDI si dividono in AMBIENTI, CANALI, APPLICAZIONI
- AMBIENTI:
 - Piattaforma GOOGLE SUITE for EDUCATION- GOOGLE WORKSPACE – piattaforma adottata ufficialmente
 - Registro elettronico AXIOS – piattaforma adottata ufficialmente
 - Ambiente di aula concreta per DIP intensificata o aumentata con uso del digitale
 - CANALI:
 - Rete - Aula virtuale della DAD sincrona
 - Rete - Area della DAD asincrona
 - APPLICAZIONI:
 - In GOOGLE
 - ✓ Comunicazione: Classroom, Gmail, Hangouts, Calendar, Meet,
 - ✓ Archiviazione: Drive
 - ✓ Produttività e Collaborazione: Documenti, Keep, Moduli, Sites, Kami,
 - ✓ Gestione utenti e servizi: Vault
2. In particolare per GOOGLE WORKSPACE gli strumenti sono:

Chrome – Gmail – Calendario – Drive – Documenti – Fogli di lavoro – Presentazioni – Moduli – Classroom- Jamboard – Google Keep – Sites – Blogger – Foto – Maps – Google Tour Creatore – Tour Builder – Google Earth – Google Esplorazioni – Meet – Science Journal (su smartphone, tablet) – YouTube

3. Modalità di uso (UTENZA) – Per poter partecipare ogni membro della comunità scolastica si vede attribuite delle facoltà procedurali di regole di accesso e operatività (ACCOUNT) diversificate nella disponibilità (PROFILI associate all’account): un obbligo di registrazione; una identificabilità (nome utente) riferita all’ambiente digitale; una titolarità; un insieme di funzionalità, strumenti e contenuti del contesto operative; alcune possibilità di personalizzazione; un conveniente grado di isolamento da altre utenze parallele
4. Il personale scolastico, i genitori e gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alla operatività DIGITALI (di AXIOS e di GOOGLE). L’account e il profilo realizzano in termini DIGITALI uniformità, standardizzazione, relazione, comunicazione, condivisione, collaborazione, potenziamento ed aumento della didattica.
5. Performance
- DAD sincrona (Video-lezioni, call conference con docenti per la didattica disciplinare e curricolare; Video-lezioni con docenti ed esperti nel caso di progetti; Simulazioni in simultanea di attività laboratoriali)
 - DAD asincrona (attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti; attività interdisciplinari attività previste da progetti; attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo)

6. *Le piattaforme utilizzate:*
 - NON necessitano di particolari procedure complesse di installazione
 - NON ricevono o propongono pubblicità commerciali
 - Hanno adeguata **PROTEZIONE** di ambiente **CHIUSO**:
 - garanzia di **TUTELA** della **PRIVACY**
 - garanzia di **TUTELA** della **SECURITY** informatica (protocolli di transizione digitale)
 - ✓ in caso di **BYOD** la **SECURITY** informatica è assicurata dalla famiglia dell'alunno o dal docente
7. *Strumento "POSTA ELETTRONICA". Per la effettuazione della DAD la situazione è la seguente:*
 - **STUDENTI:**
 - per **GOOGLE WORKSPACE - GOOGLE CLASSROOM**
 - ✓ hanno avuto assegnazione di indirizzo con
 - **NOME UTENTE** (scelto in fase di registrazione) costituito da nome cognome e classe
 - **DOMINIO** Valmar: nome.cognome@battelli.istruzione.it
 - **DOCENTI:**
 - per **GOOGLE WORKSPACE - GOOGLE CLASSROOM**
 - ✓ hanno avuto assegnazione di indirizzo con
 - **NOME UTENTE** (scelto in fase di registrazione) costituito da nome cognome
 - **DOMINIO** : nome.cognome.d@icdontoninobello.edu.it
8. *Strumento "SPAZIO CLOUD". Per la effettuazione della DAD la situazione è la seguente:*
 - **GOOGLE WORKSPACE** ha uno spazio illimitato
9. *Strumento EDITOR . Per la effettuazione della DAD*
 - La "Piattaforma **GOOGLE WORKSPACE**" dispone di un pacchetto editor di grande validità che consente di creare e condividere diversi prodotti, in particolare di lavorare in condivisione simultaneamente su un prodotto da dispositivi e luoghi diversi.
10. *Mediante le funzionalità della DAD sincrona e asincrona nelle due piattaforme, i docenti possono:*
 - accedere da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo (possibilità tecnica che però è vincolata a precise regole operative limitative)
 - aprire la classe **VIRTUALE** in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo (possibilità tecnica che però è vincolata a precise regole operative limitative)
 - visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo (possibilità tecnica che però è vincolata a precise regole operative limitative) il lavoro degli studenti ed eventualmente apporre

Art. 8. Registro Elettronico

1. Il Registro Elettronico "Axios" è il canale comunicativo, documentale e certificativo istituzionale della scuola. Nell'ambito della DDI sono state implementate le seguenti opzioni e servizi
 - ☐ Firma dei docenti nelle diverse configurazioni di Didattica
 - ☐ Rilevazione delle assenze
 - ☐ Giustificazioni delle assenze da parte delle famiglie
 - ☐ Trasmissioni di documenti
 - ☐ Comunicazioni
 - ☐ Disclaimer e autodichiarazioni
 - ☐ Funzioni di valutazioni connesse alla gestione degli obiettivi e ai processi di apprendimento privilegiati nella DDI (valutazione formativa)
1. La scuola ha predisposto il Regolamento del Registro Elettronico sia per i docenti che per le famiglie, con indicazioni delle disposizioni che ne regolamentano l'uso
2. La supervisione è effettuata dal Dirigente Scolastico che prevede le opportune azioni di sicurezza (inibizione di accesso, inibizione di scritture e inserimenti di dati e annotazione, cutoff, indisponibilità di informazioni etc.) dei dati contenuti nel Registro Elettronico

Art. 9. Quantificazione della DDI: quote orarie per studenti e docenti

Il tempo per la DAD didattica digitale a distanza prevede per la Secondaria di secondo grado, **15 ore** per le scuole del Primo ciclo.

1. L'organizzazione prevede:
 - in situazioni di lockdown, **nel caso in cui la DDI divenga strumento unico** di espletamento del servizio Scolastico (**30 ore su 30** di cui all'art.5 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con **DPR 89/2009**,
 - la DAD viene svolta nel rispetto dei criteri specifici del canale ossia:
 - ✓ tenendo conto della **sostenibilità neurofisiologica dell'interazione intense tramite schermi** e prestazioni cognitive supportate da device digitali, in tal senso i moduli orari non possono coincidere con l'intera ora
 - ✓ usando metodologie – di programmazione, conduzione e valutazione - specifiche del medium digitale ossia centrate sulle alte prestazioni delle piattaforme di interfaccia tra docenti ed alunni
 - ✓ evitando la mera trasposizione di quanto si insegna in presenza

- ✓ utilizzando la flessibilità nella strutturazione temporale delle UL Unità di Lezione della DAD sincrona e asincrona

2. L'ora è scandita in due sotto unità orarie

- ✓ 45 minuti in sincrono
- ✓ 15 minuti in asincrono

Art. 10. Quote orarie della DDI nella didattica ordinaria

in situazioni ordinarie (Didattica in presenza totale) vi è previsione di quote orarie settimanali minime di lezione:

- ✓ **6 ore su 30 settimane** di discipline curriculari di cui
 - 2 di didattica digitale nell'ambito della DIP didattica in presenza, intendendola come DIP intensificata
 - 4 nella DAD didattica a distanza di cui 3 in DAD sincrona e 1 in DAD asincrona

Art. 11. Quote orarie della DDI nella sospensione totale della didattica in presenza

1. Nella sospensione totale della didattica in presenza
 - La quota oraria della DDI coincide con la DAD e con il tempo scuola (30 ore su 30 ore)
2. L'ora è scandita in due sotto unità orarie
 - ✓ 45 minuti in sincrono
 - ✓ 15 minuti in asincrono

Art. 12. Ruolo degli organi collegiali

1. **Modalità di svolgimento degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione** – In relazione ai principi di regolazione della DDI, le riunioni degli Organi Collegiali:
 - Devono procedere a tematizzazione costante
 - Devono operare per integrare armonicamente la DDI nella didattica scolastica complessivamente intesa
 - Devono deliberare per gli aspetti che rendono la DDI cogente ossia tale da prevedere obblighi per docenti, alunni e famiglie e sostanziare la DDI come erogazione ordinaria del servizio scolastico
 - Possono delegare a organi collegiali intesi come articolazioni tecniche (dipartimenti) o di confronto professionale (comunità di pratica) la trattazione degli sviluppi che la DDI produce nei vari ambiti della vita scolastica: sviluppi pedagogici, organizzativi e regolamentari
2. Pertiene al **Consiglio di Classe** favorire il continuo coordinamento e arricchimento-scambio fra i colleghi del Consiglio di Classe, i colleghi che operano nei gruppi-modulo, valutare i fabbisogni, i feedback, monitorare, modellare i gruppi di socialità, implementare l'inclusione, valorizzare e promuovere lo scambio informativo e di corresponsabilità con le famiglie

Art. 13. DOCENTI: Pianificazione e rimodulazione della programmazione

1. Setting d'aula
2. Predisposizione di Programmazione di emergenza

Art. 14. DOCENTI : regole e comportamenti doverosi

1. Codice di comportamento del pubblico dipendente
2. Regole di contesto

Art. 15. DOCENTI : regole di DOCUMENTAZIONE nella DDI Didattica Digitale Integrata

1. Documentazione nel Registro Elettronico della Didattica Digitale in PRESENZA
2. Documentazione nel Registro Elettronico della Didattica Digitale a DISTANZA
 - DAD sincrona
 - DAD asincrona

Art. 16. ALUNNI : regole e comportamenti doverosi

1. Regole di cooperazione per la implementazione della DDI
2. Regole nella conduzioni delle interazioni e nei collegamenti
3. Regole di rispetto
4. Regolamento di disciplina e infrazioni legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni
5. Rischi di rete, cyberbullismo, body shaming e odiosità di reati legati ai mezzi digitali

Art. 17. FAMIGLIE : regole e comportamenti doverosi

1. Regole di cooperazione per la implementazione della DDI
2. Collaborazione ammissibile e divieto di interferenza

Art. 18. DDI e Valutazione

1. Il DPCM 8/3/2020, e la NOTA MI n. 279 dell'8 marzo del 2020, stabiliscono la necessità di **attivare una VARIETA' di strumenti di valutazione** in corrispondenza di una **VARIETA' di strumentazioni, occasioni, situazioni, piattaforme**

2. La **dimensione docimologica della DDI e nella DDI** è lasciata alla professionalità dei docenti che, senza dover istruire particolari protocolli, definiscono **criteri** che garantiscono trasparenza, congruenza, oggettività, equità, della valutazione.
3. La valutazione nella DDI al pari della valutazione, in generale, è un'azione **sistemica** che il docente opera a diversi livelli:
 - ☐ a livello di realizzazione e miglioramento dell'apprendimento dell'alunno ottenuti mediante la DDI;
 - ☐ a livello di certificazione degli esiti della DAD per gli alunni e alunne;
 - ☐ a livello di collaborazione ai processi organizzativi che la scuola mette in atto.
4. La valutazione, nella DDI, deve avvenire e avviene necessariamente nel rispetto:
 - ☐ delle norme legislative (DPR 122/2009 - Dlgs 62/2017)
 - ☐ delle indicazioni della scuola esplicitate nel PTOF
 - ☐ delle indicazioni contenute
 - negli ATTI di indirizzo del Dirigente Scolastico
 - nelle Direttive del Dirigente Scolastico ed in particolare nelle Linee guida di istituto inerenti la valutazione nella DAD
 - nel Vademecum della valutazione con i **criteri stabiliti dal Collegio Docenti**
5. Come indicato nelle Linee Guida sulla VALUTAZIONE del periodo DAD 2019-2020 la VALUTAZIONE nella DDI si riferisce alle DIMENSIONI del Contesto, dei Processi e del Soggetto .
 - ☐ **CONTESTO**: ambiente di apprendimento selezionato dall'alunno – solitamente rappresentato da situazioni domestiche ognuna specifica per quanto riguarda garanzie di silenzio, attenzione, concentrazione, disponibilità di info risorse, gestione del tempo.
 - ☐ **PROCESSI**
 - Processi attuati in sincronicità
 - Riproduzione ONLINE della lezione frontale
 - Interlocuzione con il docente
 - Interazione con utilizzo delle strumentazioni e dei tools che offre la piattaforma
 - Scambio di materiali
 - condivisione di link
 - presentazioni
 - Verifiche
 - Processi attuati in asincronicità
 - esecuzione di ricerche
 - esecuzione di compiti conseguenti a istruzioni
 - ☐ **SOGGETTI**
 - Capacità degli alunni di vivere la DDI come una autentica situazione di insegnamento-apprendimento in dipendenza del proprio temperamento, delle competenze trasversali quali la valutazione del contesto organizzativo, la gestione del tempo, l'empatia, l'autodisciplina, la capacità di decidere, il saper negoziare e collaborare, il saper comunicare secondo varie modalità
6. Al **carattere unitario e sintetico** della VALUTAZIONE corrisponde però una oggettiva VARIETA' e SPECIFICITA' di modalità di VERIFICA
 - ☐ **OGGETTI di VALUTAZIONE**
 - **Verifica in DAD sincrona: ORALE**
 - Interrogazione orale che -tramite video-camera accesa- riproduce l'interrogazione in DIP uno-a-uno e "face-to-face" i
 - Interrogazione ORALE al singolo
 - Interrogazione orale a PICCOLO GRUPPO
 - Esposizione autonoma ORALE e autogestita
 - Interlocuzione sui contenuti della video-lezione registrata e mandata via WEB (WEBCAST)
 - Commento di un documento sintetico, una foto, una citazione, relativi agli argomenti di studio
 - Lettura, analisi e interpretazione di un testo (letterario, artistico, musicale, giornalistico, in lingua straniera, ...)
 - **Verifica in DAD sincrona: SCRITTO (prodotto)**
 - Consegna da parte dell'alunno dopo congruo tempo, di un prodotto SCRITTO (tema, problemi, compito di espressione) a seguito di Proposta SCRITTA del docente
 - VERIFICA SCRITTA somministrata a TOTALITA' della classe
 - VERIFICA SCRITTA somministrata a PICCOLO GRUPPO
 - Svolgimento di test, a tempo, a risposta chiusa, aperta, a risposta breve, multipla attraverso l'utilizzo di Google moduli
 - Condivisione di file di esercitazione in Classroom o nel drive della GSuite e attivazione di Meet durante lo svolgimento dell'esercitazione, ricreando in toto un "compito in classe".
 - Produzione di elaborati grafici
 - **Verifica in DAD sincrona: performance (azione)**
 - Esecuzione di sequenza di azioni dimostrative di competenze, saperi ed abilità, con modalità uno-a-uno e "face-to-face"
 - Una esposizione autonoma di argomenti
 - Una presentazione multimediale

- Una esecuzione musicale
- La produzione di una mappa concettuale in tempo reale
- Un commenting (richiesta di note a margine su testi scritti)
- Esecuzione di un esperimento scientifico con software di simulazione
- Interlocuzione su esiti della video-lezione con docente IN DIRETTA ONLINE ad alta INTERAZIONE (docente e alunni in DIALOGICA e con INTERAZIONE su materiali OBJECT LEARNING)
- Produzione di elaborati grafici
- AUTOVALUTAZIONE specifica effettuata dall'alunno-a
- PEER – EVALUATION specifica effettuata dal gruppo
- **Verifica in DAD asincrona: SCRITTO (prodotto)**
 - Consegna di un paper o un dossier o una monografia o un saggio o una relazione
 - ✓ Tradizionale
 - ✓ **Aumentato da caratteristiche digitali (ipertestualità)**
 - Consegna di compito a tempo su piattaforme
 - Consegna di una registrazione video-audio di un processo (per esempio la recitazione di una poesia o di un esperimento scientifico)
 - Consegna produzione "creativa"
 - Consegna di object learning prodotti dall'alunno
 - Consegna di ricerca autonoma e approfondimento effettuato
 - Consegna di **resoconti di SITOGRAFIE dei siti visitati e delle info risorse di rete fruite o esplorate in rete**
 - Consegna di esiti di compiti di realtà e prove autentiche
 - Consegna di elaborati grafici trasformati in formato digitali
 - Consegna di booktrailers

7. Tipologie di VALUTAZIONE nella DDI

☐ MISURATIVA intesa come

- ✓ **valutazione sommativa**, legata all'idea di una misurazione della prestazione come **primo momento** di valutazione necessitata dall'esigenza di misurare i progressi nelle acquisizioni delle conoscenze e dei metodi di studio delle discipline.
- ✓ **valutazione "docimologica"** con l'attribuzione di voti quali parametri di un giudizio espresso dai docenti sulla conquista dei saperi di base degli alunni attraverso l'utilizzo di adeguati dispositivi documentali e rubriche valutative deliberate in Collegio docenti.

☐ FORMATIVA (da privilegiare) intesa come

- ✓ **Valutazione autentica** nel senso di analisi continua dei modi di procedere degli alunni nei percorsi di apprendimento e qualificata come attribuzione di valore al processo di apprendimento dell'alunno, processo dinamico in situazioni di tempo medio/lungo
- ✓ **Valutazione formativa**, attraverso l'osservazione e la rilevazione sistematica:

-della partecipazione degli alunni alle lezioni e della produzione di materiali nel rispetto dei tempi e modalità di consegne

- dell'interazione, del coinvolgimento nelle esperienze, della capacità di lavorare con altri compagni,

-della capacità di superare varie forme di passaggi critici e difficili, di orientarsi nella soluzione di un problema

- della capacità di riflessione e rielaborazione personale, di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti;

-di elaborare una riflessione critica e creativa, di argomentare le motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate;

-della capacità di autovalutazione e consapevolezza circa i "guadagni" conseguiti tramite lo studio.

8. VALUTAZIONE NELLA DDI:

☐ RUOLO DEL DOCENTE:

- ✓ Effettuare la valutazione in tutte le sue forme privilegiando la valutazione formativa
- ✓ Promuovere l'empowerment, la metacognizione, il sensingmake e l'apprendimento significativo
- ✓ Effettuare un continuo coordinamento e arricchimento-scambio con i colleghi del Consiglio di Classe, con i colleghi che operano nei gruppi-modulo, del feedback e monitoraggio.
- ✓ Considerare le **le aree di competenza e le competenze specifiche contenute nel Quadro delle Competenze Europee Digitali per i Cittadini, nella versione DigComp 2.1;**

☐ RUOLO DELL'ALUNNO:

- ✓ Essere costruttore attivo dei suoi apprendimenti
 - ✓ Collaborare al proprio processo di apprendimento e formativo
 - ✓ Promuovere il proprio empowerment
 - ✓ Riflettere sui processi di cognizione
- **RUOLO DELLA FAMIGLIA**
- ✓ appropriarsi compiutamente del senso della valutazione formativa
 - ✓ cooperare e collaborare con i modelli organizzativi della scuola con riguardo all'impatto che essi producono sulla valutazione
 - ✓ accostarsi con fiducia, ascolto, scambio, dialogo nella logica della corresponsabilità, cooperatività e risoluzione delle criticità
9. **OCCASIONI VALUTATIVE E ADEMPIMENTI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE**
- Le occasioni valutative, sono rappresentate da interazioni in presenza, on line, off line, - Compiti assegnati
 - Il docente registra le valutazioni nelle sezioni dedicate del Registro elettronico e
 - Il docente completa il DIARIO di BORDO
 - Il docente si avvale delle Rubriche di valutazione di Scuola, delle Rubriche di valutazione predisposte per i compiti di realtà e prove autentiche, delle Schede di autovalutazione dell'alunno, delle OSSERVAZIONI SISTEMATICHE.
10. **ARMONIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE NELLA DDI**
 E' indispensabile armonizzare nella valutazione nella DDI le dimensioni di competenza trasversale e disciplinare, in base ai diversi compiti proposti:
- ✓ non forzando nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza
 - ✓ cambiando i paradigmi e puntando sull'aspetto formativo della valutazione.
 - ✓ avvalendosi dell'apparato documentale della scuola e delle prassi per la valutazione condivise
 - ✓ condividendo nel Consiglio di Classe la rendicontazione del lavoro insegnativo-formativo svolto e rilevando le criticità nell'azione didattica a distanza e in presenza,
 - ✓ utilizzano le rubriche valutative organiche nel Curricolo verticale
 - ✓ Documentando la valutazione formativa attraverso il diario di bordo al fine di esercitare la competenza di valutazione in maniera coerente con la Didattica Digitale Integrata.

Art. 19. DDI e Inclusione

1. La nota n. 1927 del 25 ottobre 2020 precisa che per le le istituzioni scolastiche del primo ciclo **l'attività didattica per gli alunni disabili resta in presenza**. Rientrano in questi casi, detti complessivamente di **"special needs"** gli alunni DSA, BES, BES transitori, le singolarità formative quali gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, la cui condizione è certificata.
2. Il DPCM 24 ottobre 2020 **NON esclude la DDI nella forma della DAD per gli alunni special needs** in quanto precisa che a beneficio degli studenti **disabili che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza**, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con **modalità a distanza**.
3. Nella strutturazione della DDI – DAD per gli alunni special needs la scuola deve:
 - Riflettere sull'efficacia-efficienza della DAD
 - Progettare e realizzare forme che hanno riguardo alle specifiche esigenze degli studenti special needs; in tal senso si garantisce, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello student special needs, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;
 - Praticare l'accomodamento ragionevole
 - Pianificare le forme individuate nei documenti del PEI e del PDP
4. Le **risorse umane** per la DAD degli alunni special needs sono costituite dai **docenti specialisti assegnati** e dai **docenti curricolari assegnati** alla classe che rispettano l'istituto della "presa in carico".
5. Nel caso in cui sia disposta dalle autorità sanitarie o regionali o nazionali, la possibilità delle famiglie di alunni non-special needs di avvalersi della DAD gli alunni special needs possono praticare forme di DDI anche quando sono in presenza a scuola, condividendo la DAD della stessa classe di appartenenza nell'ambito dei **"gruppi di socialità"** costituiti da alunni della classe che ricevono didattica in presenza e regolati da criteri stabiliti dal collegio docenti.
6. Qualora le condizioni e le normative lo consentano la scuola attiva, per gli alunni in possesso dei requisiti, i **percorsi di Istruzione Domiciliare**. Questi si avvalgono **ordinariamente di forme di DAD** intesa come metodologie e modalità di conduzione della didattica: la differenza verso la DAD ammessa per gli altri alunni special needs è nella composizione dei docenti che la erogano che, se non possono corrispondere preferenzialmente ai docenti della classe, saranno rappresentati da docenti che aderiscono volontariamente e che effettuano le lezioni in DAD sincrona e asincrona anche in orario pomeridiano. I detti alunni potranno anche fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle **linee di indirizzo nazionali** di cui al **DM 6 giugno 2019, n. 461**, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati all'istituzione scolastica di appartenenza.
7. Per gli alunni special need che per le circostanze sopra descritte, effettuano la DDI la scuola dispone **monitoraggi periodici** al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche in DAD secondo criteri di efficacia nel raggiungimento di obiettivi paragonabile alla efficacia prevista per gli alunni non-special needs.
1. Per gli alunni special need effettuati la DAD la scuola prevede **specifiche misure a tutela dei dati personali** che vengono integrate del Regolamento d'istituto:

- ❑ Nelle sequenze in DAD sincrona non deve in nessun modo essere captato il dato della condizione di special needs
 - ❑ I regolamenti : a) d'istituto; b) di disciplina; c) di conduzione della DAD evidenziano come particolarmente grave la situazione di offesa alla persona che, essendo in condizione di special need e avendo necessità di ricevere inclusività anche nella forma della DDI, espone la propria particolare vulnerabilità agli usi scorretti delle tecnologie digitali
2. La DAD declinata per gli alunni special needs richiede una **condivisione intensificata tra scuola e famiglia**
 3. Le famiglie degli alunni special needs, possono far ricorso ad azioni di **supporto psicologico o psicopedagogico** ovvero a **consulenza di esperti**
 4. La valutazione degli alunni special needs nella DDI non prevede la necessità di marcate variazioni nell'impiego di strumenti tradizionalmente previsti nel PEI per gli alunni DVA ovvero di strumenti compensativi e misure dispensative inserire nel PDP. Saranno adoperate le due griglie uniche per I PEI e PDP con gli adeguamenti necessari di natura formale (ossia che riconoscono l'influenza del canale di comunicazione costituito dalle piattaforme) e non sostanziale.
 5. La valutazione, soprattutto per gli alunni DVA, accerterà la connessione degli esiti registrati con : 1) la sussistenza, numerosità ed efficacia degli interventi specificatamente indicati e richiesti finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva.; 2) il pieno ed adeguato verificarsi da parte dei docenti di sostegno del supporto ai processi educativi ottenuto grazie al costante contatto con le famiglie per calendarizzare compiti ed attività e tenere viva la motivazione.

Art. 20. DDI e salute

1. L'impatto della DDI sulla salute attiene in particolare alla probabilità di insorgenza di stati di:
 - ✓ Stress lavoro-correlato
 - ✓ Senso di inadeguatezza nell'utilizzo delle tecnologie
 - ✓ Ansia da prestazione legata alla gestione di situazioni nuove e insolite
 - ✓ Patologie connesse alla perdurante vicinanza allo schermo
 - ✓ Impegno psicofisico nella gestione del tempo
 - ✓ Inadeguatezza dell'ambiente e del setting di effettuazione della DDI
 - ✓ Overworking
2. La scuola favorisce il superamento di tali stati predisponendo
 - ✓ Regole comportamentali idonee ad evitare l'affaticamento e il calo di attenzione
 - ✓ Affiancamento e tutoring di figure di sistema per quanto riguarda i docenti (animatore e team digitale, supporto del personale ATA addetto alla Transizione Digitale, FF.SS.)
 - ✓ Parental Control moderato e forme di supporto e guida a mezzo il Coordinatore e il Tutor di Classe per quanto riguarda gli alunni
 - ✓ Sportello Psicologico
 - ✓ Regolamentazione equilibrata e sostenibile dell'orario scolastico, con la previsione di momenti di pausa
3. Applicazione della normativa sulla condizione di Lavoratore Fragile, ove ne ricorrano i requisiti
4. Applicazione dei Protocolli Sanitari e delle misure previste nel DVR
5. Regolamentazione dell'uso degli ambienti didattici dedicati (palestra, auditorium, etc.)

Art. 21. DDI e sicurezza informatica

1. Nella DDI le garanzie di tutela della security informatica sono:
 - Piattaforma AXIOS funzione COLLABORA e REGISTRO ELETTRONICO
 - ✓ Servizio interno del GESTORE WEB INFORMATICA ai sensi della Transizione Digitale
 - Piattaforma GOOGLE SUITE for EDUCATION
 - ✓ Obblighi contrattuali in materia di sicurezza dei dati assunta da GOOGLE WORKSPACE
- Azioni promosse all'interno della Scuola da operatori individuati
 - ✓ Configurazioni scelte dalla scuola dei servizi Google e delle opzioni
 - ✓ Regole di comportamento in relazione alle misure tecniche contenute nel Regolamento della DDI
 - ✓ verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi alla tipologia di trattamenti previsti nella DDI Didattica digitale integrata
 - ✓ Controllo sistematico dei device
2. L'istituzione scolastica adotta responsabili del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate affinché i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali quali:
 - procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti;
 - utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione;
 - definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati;
 - definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza periodica, ecc.);

- conservazione delle password degli utenti, mediante l'utilizzo di funzioni di hashing allo stato dell'arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di salt di lunghezza adeguata;
- utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell'arte;
- adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. backup e disaster recovery);
- utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo;
- utilizzo di sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati;
- aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenire la vulnerabilità;
- registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati;
- definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento;
- formazione e sensibilizzazione degli utenti.

Art. 22. DDI e privacy

1. La DDI didattica digitale integrata ha un carattere fortemente innovativo e diviene necessario accompagnare le Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, con specifiche indicazioni, di carattere generale, sui profili di sicurezza e protezione dei dati personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento), ovvero con specifiche linee di indirizzo comuni e principi generali per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali.
2. La **innovatività della DDI didattica digitale integrata in relazione al diritto di privacy** consiste nella **notevole complessificazione** delle pratiche di controllo dei **trattamenti** di dati quando le azioni scolastiche che ne determinano – **tramite strumenti ed infrastrutture digitali** – la produzione, raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, mettono a rischio il rigoroso rispetto dei **principi di protezione** ossia **liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, accuratezza, limitazione della conservazione, integrazione confidenzialità**
3. Spetta alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta e la **regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali** di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata dal Dirigente scolastico, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.
4. I **criteri** che orientano l'**individuazione degli strumenti tecnici e tecnologici** da utilizzare tengono conto sia dell'adeguatezza rispetto a **competenze e capacità cognitive degli studenti** sia delle **garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali**. La scelta degli **strumenti tecnologici e dei relativi servizi**:
 - tiene conto delle specifiche caratteristiche, anche tecniche, degli stessi
 - predilige gli strumenti che, sia nella fase progettazione che di sviluppo successivo, hanno proprietà tali da consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di adempiere agli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione (design) e di protezione per impostazione predefinita (default)
 - privacy by design
 - ✓ la protezione dei dati nella DDI è integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all'utilizzo e all'eliminazione finale.
 - privacy by default
 - ✓ le impostazioni di tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettano i principi generali della protezione dei dati, quali la **minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità**.
 - tiene conto, nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI delle indicazioni fornite dal RPD, il quale viene tempestivamente coinvolto affinché fornisca il necessario supporto tecnico-giuridico.
5. La figura del **DPO Data Protection Officer** o RDP – Responsabile della protezione dei dati è specificatamente incaricato-a dal Dirigente scolastico ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, lett. a) del GDPR, di **fornire consulenza** rispetto alle principali decisioni da assumere in merito:
 - **per le INFRASTRUTTURE usate nella DDI Didattica digitale integrata**:
 - modulazione e diversificazione delle raccomandazioni a seconda delle piattaforme per la DDI selezionate
 - ✓ PIATTAFORME come funzionalità connessa al Registro Elettronico-famiglie
 - disegno di area funzionale all'interno dello spazio web fornito dal gestore della piattaforma AXIOS tale da rispettare tutti i criteri previsti dal GDPR in materia di protezione dei dati personali
 - ✓ PIATTAFORME generaliste
 - Verifica che le opzioni di default delle policy di GOOGLE SUITE for EDUCATION (<https://policies.google.com/privacy?hl=it>) siano conformi alle esigenze di tutela della privacy nelle prassi di DDI Didattica digitale integrata di questa scuola
 - GO TO MEETING

- Interdizione di piattaforme diverse da quelle ufficiali di scuola (ZOOM.US; WE SCHOOL ecc) in quanto:
 - Suscettibili di furto di dati personali e di identità in quanto regolate solo da norme unilaterali di autolimitazione del gestore, senza sottoscrizione di accordi con la scuola
- definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta
 - ✓ inclusione nel contratto con AXIOS di opzioni protettive della privacy estese alle azioni di DDI Didattica digitale integrata praticata dalla scuola
 - ✓ verifica che nell'impegno assunto con il gestore di GOOGLE SUITE for EDUCATION siano inserite le opzioni protettive della privacy conformi a quelle richieste per effettuare la DDI Didattica digitale integrata secondo i requisiti di massima tutela normalmente applicati per la scuola
- istruzioni da impartire allo stesso:
 - ✓ richieste inoltrate al gestore della piattaforma specifica AXIOS di
 - astensione dall'accedere e disporre di prodotti o performance digitali scambiati e archiviati da alunni e docenti durante e per effetto della DDI in quanto suscettibili di contenere dati personali o di costituire essi stessi dati personali
 - ✓ richieste inoltrate al gestore della piattaforma generalista GOOGLE di
 - astensione dall'accedere e disporre di prodotti o performance digitali scambiati e archiviati da alunni e docenti durante e per effetto della DDI in quanto suscettibili di contenere dati personali o di costituire essi stessi dati personali
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi alla tipologia di trattamenti previsti nella DDI Didattica digitale integrata
- progettazione e verifica delle misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo in relazione alla finalità della DDI
- efficacia della adozione di modalità per assicurare la trasparenza del trattamento mediante l'informativa a tutte le categorie di interessati
- individuazione di regole e dispositivi tecnologici o di profilazione
 - ✓ nei soggetti scolastici che usano le piattaforme specifiche (AXIOS)
 - per limitare l'accesso ai soli servizi rivolti esclusivamente alla didattica necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.
 - ✓ nei soggetti scolastici che usano le piattaforme generaliste (GOOGLE)
 - per attivare l'accesso ai soli servizi rivolti esclusivamente alla didattica ovvero, necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.
- **per le STRUMENTAZIONI usate nella DDI Didattica digitale integrata:**
 - in caso di strumenti di possesso personale impiegati nella logica e nella regolazione BYOD Bring your own device o BYOT bring your own technology o BYOP bring your own phone o BYOPC bring your own PC
 - ✓ fornire alla scuola certezza tecnologica – corredata da dichiarazione - di applicazione di dispositivi tecnologici di controllo per garantire la protezione dei dati personali
 - in caso di strumenti di possesso della scuola – 1) concessione in Comodato d'uso di strumenti mobili e detenuti in spazi esterni alla scuola; 2) autorizzazione all'uso di strumenti allocati presso gli spazi scolastici:
 - ✓ setting degli strumenti attraverso le pratiche di TRANSIZIONE DIGITALE di cui all'art. 17 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", modificato con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017 presiedute dal RESPONSABILE della TRANSIZIONE DIGITALE
- **per gli SPAZI usati nella DDI Didattica digitale integrata:**
 - in caso di SPAZI INTERNI alla scuola
 - ✓ attenzione a non trasformare lo spazio scolastico in spazio con carattere di esposizione a pratiche solitamente sceneggiate in ambito privato o di spazio domestico
 - in caso di SPAZI ESTERNI alla scuola – spazi PRIVATI o SPAZI pubblici convertiti anche temporaneamente a setting di DDI Didattica Digitale integrata
 - ✓ regole di neutralizzazione atte ad impedire che durante lo svolgimento della didattica possano essere fornite informazioni di qualsiasi registro linguistico o espressivo eccedenti rispetto a quelle richieste come necessarie e sufficienti alla interazione didattica

6. *Risulta fondamentale che l'istituzione scolastica, coinvolta nell'attività di verifica sul monitoraggio del corretto trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico, famiglie, studenti) di questo processo, anche attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica.*
7. *La scuola ai sensi dell' art.4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 quaterdecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in seguito Codice). fornisce al personale – docente e non docente - autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma implementata per la DDI adeguate istruzioni*
8. *Figure previste dal Regolamento e principali attori coinvolti nella DDI*
 - *Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4. par. 1, n. 7 del Regolamento). Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nella persona del Dirigente scolastico.*
 - *Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), figura prevista dall'art.37 del Regolamento, assicura l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti svolti dal titolare del trattamento. Nell'ambito dell'istituzione scolastica il RPD, individuato internamente o all'esterno sulla base di un contratto, è appositamente designato dal Dirigente scolastico. Nello specifico tale figura, per l'implementazione della DDI, collabora con il Dirigente scolastico nelle seguenti attività, assicurando:*
 - *consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto;*
 - *supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI;*
 - *consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate;*
 - *supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la DDI;*
 - *supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;*
 - *supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle tecnologie utilizzate per la DDI.*
 - *Le persone autorizzate al trattamento (art. 4, n. 10, del Regolamento) effettuano operazioni sui dati personali sotto l'autorità del titolare del trattamento e sulla base di istruzioni fornite dallo stesso. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è rappresentata dal personale scolastico in relazione al quale le istruzioni dovranno essere integrate, ove già non previsto, con indicazioni relative all'utilizzo delle piattaforme di erogazione della DDI.*
www.notiziedellascuola.it
 - *Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 del Regolamento). Pertanto, il responsabile del trattamento è un soggetto terzo che tratta dati personali per conto del titolare, mettendo in atto misure di sicurezza adeguate di tipo tecnico ed organizzativo. Nell'ambito dell'istituzione scolastica questa figura è identificata nei fornitori delle piattaforme o dei servizi per la DDI.*
9. *Base giuridica del trattamento*
Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc web n. 9300784 "Didattica a distanza: prime indicazioni"), in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.
10. *Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, ovvero di didattica nell'ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.*
11. *Principio di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati*
In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dell'erogazione dell'offerta formativa. Poiché attraverso l'utilizzo della piattaforma per l'erogazione della DDI sono trattati sia dati degli studenti che dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le scuole forniscano a tutte queste categorie di interessati, di regola all'inizio dell'anno scolastico, anche nell'ambito di una specifica sezione dell'informativa generale o in un documento autonomo, tutte le informazioni relative a tali trattamenti.
12. *Tale informativa dovrà essere redatta in forma sintetica e con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e dovrà specificare, in particolare, i tipi di dati e le modalità*

di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento, specificando

che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

In tale sezione devono essere puntualmente indicati i soggetti dai quali saranno trattati i dati nell'ambito della DDI, specificando le diverse modalità di fruizione (App, Piattaforma web, ...), informando sull'eventuale utilizzo di tecnologie in cloud e precisando se queste comportano un trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.

13. *Inoltre, le istituzioni scolastiche che facciano ricorso a nuove piattaforme per l'erogazione della DDI, laddove non abbiano già provveduto, dovranno provvedere ad aggiornare l'informativa rilasciata agli interessati al momento dell'iscrizione o, nel caso del personale scolastico, al momento della stipula del contratto di lavoro, indicando gli eventuali nuovi fornitori del servizio che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell'istituzione stessa.*
14. *Principio di limitazione della conservazione dei dati*
In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento, il titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano cancellati al termine del progetto didattico. Pertanto, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal RPD, dovrà assicurarsi che il sistema scelto per l'erogazione della DDI preveda il rispetto del termine per la conservazione e la successiva cancellazione dei dati, tenendo altresì conto, nella definizione del limite temporale della conservazione dei dati nell'ambito della DDI, della molteplicità e della quantità di soggetti coinvolti e del numero delle attività di trattamento connesse.
15. *Ruolo dei fornitori*
In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, l'istituzione scolastica, che riterrà opportuno ricorrere a un soggetto esterno per la gestione dei servizi per la DDI che comportino il trattamento di dati di personale scolastico, studenti e/o dei loro familiari per conto della scuola stessa, è tenuta a nominare tale soggetto come responsabile del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento), indicando conseguentemente tale circostanza nel registro dei trattamenti (art. 30 del Regolamento).
Attraverso tale atto, l'istituzione scolastica circoscrivere l'ambito, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, ricorrendo a fornitori che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate agli specifici trattamenti posti in essere per conto dell'istituzione stessa. In particolare, le istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la DDI, senza l'introduzione di ulteriori finalità estranee all'attività scolastica. Sarà, pertanto, necessario prevedere, nell'atto che disciplina il rapporto con il responsabile del trattamento, specifiche istruzioni sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione o sulla restituzione dei dati al termine dell'accordo tra scuola e fornitore, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali, secondo quanto disposto dal Regolamento.
16. *Qualora le istituzioni scolastiche dovessero avvalersi di piattaforme o strumenti per la DDI offerti da operatori che già forniscono alla scuola altri servizi (es. registro elettronico, altri applicativi di gestione, ecc.), le stesse possono procedere - a seconda dei casi - disciplinando le ulteriori attività di DDI con una integrazione del contratto di fornitura già esistente.*
17. *Anche nel caso di utilizzo per la DDI di una piattaforma disponibile a titolo gratuito dovrà essere disciplinato in ogni caso il rapporto con il fornitore con riguardo al trattamento di dati personali attraverso un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Diversamente, nei casi in cui le istituzioni scolastiche facciano ricorso a strumenti e piattaforme per la DDI gestite in via autonoma, senza il ricorso a soggetti esterni, non è richiesto alcun atto di nomina a responsabile del trattamento.*
18. *Laddove l'istituzione scolastica ritenga opportuno ricorrere a piattaforme più complesse che includono una più vasta gamma di servizi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, sarà necessario verificare, con il supporto del RPD, come già evidenziato, che siano attivati solo i servizi strettamente correlati con la DDI configurando i servizi in modo da minimizzare i dati personali da trattare sia in fase di attivazione dei servizi sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).*
19. *Si fa presente che il tipo di misure e condizioni va calibrato sulle categorie di dati trattati e sulle modalità di trattamento da parte del responsabile del trattamento.*
In particolare, nel suddetto atto dovrà essere specificato che, nel caso in cui il fornitore dei servizi per la DDI si avvalga di altro fornitore per il trattamento dei dati, dovrà essere esplicitamente autorizzato per iscritto dall'istituzione scolastica a designarlo sub-responsabile, in maniera specifica o generale, rendendo disponibile al titolare del trattamento l'elenco di tali soggetti (art. 28, par. 2 del Regolamento). Il sub-responsabile dovrà attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra (www.notiziedellascuola.it)
20. *L'istituzione scolastica è il primo responsabile. Il fornitore che si avvalga di sub-responsabili*

risponde direttamente nei confronti dell'istituzione scolastica in relazione ad eventuali inadempimenti

o violazioni della propria catena di subfornitura.

21. *In caso di utilizzo di tecnologie in cloud risulta necessaria la verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dati personali da parte del fornitore del servizio designato come responsabile del trattamento. Inoltre, nel caso sia previsto che le informazioni vengono trasferite fuori dall'Unione Europea (UE), occorre verificare che sussistano tutti i presupposti giuridici richiesti dalla disciplina per assicurare un adeguato livello di protezione.*
22. *Infine, particolare attenzione va rivolta alla configurazione dei siti e delle App messe a disposizione dell'istituzione scolastica per la fruizione dei materiali e per l'erogazione delle attività didattiche a distanza, nel rispetto del principio di privacy by design e by default previsto dal Regolamento. In particolare, nell'uso di tali strumenti, è necessario evitare l'inserimento di tracker e analytics, notifiche push (per le App), font resi disponibili da terze parti, advertising o in-app purchasing, o altri elementi che possono peraltro comportare il trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea e/o il monitoraggio delle attività degli utenti.*
23. *Con riferimento a questi aspetti il Dirigente scolastico, sentito il RPD, dovrà richiedere al fornitore dei servizi per DDI che vengano assicurate, inserendo specifici obblighi anche nel contratto o altro atto giuridico di cui all'art. 28 del Regolamento, le necessarie garanzie legate all'utilizzo di tecnologie in cloud, alla progettazione e alla configurazione dei siti, delle App e delle piattaforme utilizzate per la didattica.*
24. *Per quanto riguarda le misure organizzative interne alla scuola, occorrerà verificare che il sistema utilizzato per la DDI preveda che i diversi utenti autorizzati (personale docente e non docente), possano accedere solo alle informazioni e funzioni di competenza per tipologia di utenza sulla base delle specifiche mansioni assegnate (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 quaterdecies del Codice). I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono tenuti a conformare i trattamenti a loro assegnati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni ricevute.*
25. *Le istruzioni operative impartite a tali soggetti da parte delle istituzioni scolastiche dovranno riguardare principalmente l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.*
26. *Occorre inoltre sensibilizzare, più in generale, anche gli altri soggetti intestatari di utenze, come gli studenti e i genitori, sul corretto utilizzo del proprio account, fornendo specifiche istruzioni da declinare con un linguaggio chiaro e comprensibile in ragione delle fasce di età degli utenti.*
27. *L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati*
Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno verificare che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti.
28. *In ragione del fatto che le piattaforme e gli strumenti tecnologici impiegati per la didattica possono comportare il trattamento di informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, con possibilità di controllarne a distanza l'attività, dovrà essere verificata, sempre con il supporto del RPD, la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 cui fa rinvio l'art.114 del Codice, valutando, in via preliminare, se, tenuto conto delle concrete caratteristiche del trattamento, trovi applicazione il comma 1 o il comma 2 dello stesso articolo. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, l'istituzione scolastica dovrà adottare le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla richiamata normativa di settore, fornendo a tal fine le necessarie indicazioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento).*
29. *A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime indicazioni", - ha, infatti, precisato che "nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento."*
30. *Atteso che lo svolgimento delle video lezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.*
31. *Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno*

segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l'utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

32. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico "disclaimer", i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

33. La valutazione di impatto (DPIA)

La valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l'istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se il trattamento in questione:

1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.), tenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso si colloca;
2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici sintomatici del "rischio elevato" dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di scoring), compresa la profilazione, processo decisionale automatizzato, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati vulnerabili, uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto".

Tuttavia la scuola ha provveduto già nel precedente anno scolastico ad effettuare la Dichiarazione di Impatto pur non essendovi l'obbligo di legge della stessa, avendo seguito la raccomandazione Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) per la Protezione dei Dati del 4 aprile 2017 -che consiglia di effettuare la DPIA in casi di incertezza- e avendo ravvisato la ricorrenza di alcuni dei nove criteri individuati dal suddetto Gruppo WP29, che possono presentare un "rischio elevato" tale da richiedere, in via prudenziale e preventiva, la valutazione d'impatto, ovvero

- Valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "aspetti riguardanti il **rendimento professionale**, gli interessi personali, l'**affidabilità** o il **comportamento**, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";
- Processo decisionale **automatizzato** che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone
- **Dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale**
- **Dati relativi a interessati vulnerabili**
- **Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative**

34. Indipendentemente dalle scelte effettuate nel contesto dell'emergenza nel corso del precedente anno scolastico, a seconda delle caratteristiche delle piattaforme utilizzate, è opportuno che, se sussistono i requisiti sopra indicati, la scuola verifichi nuovamente, con l'assistenza del RPD, che è tenuto a fornire il proprio parere al riguardo, l'esigenza dell'effettuazione di una valutazione di impatto.

35. In questa attività il fornitore del servizio, in qualità del responsabile del trattamento, è tenuto ad assistere l'istituzione scolastica e a fornire ogni elemento utile nello svolgimento della valutazione d'impatto e delle analisi relative alla valutazione del rischio in riferimento alla protezione dei dati.

- La scuola prevede come maggiormente rischiose per la privacy sia per motivi oggettivi che in relazione all'età degli alunni le seguenti situazioni:
- Condivisione dei codici di accesso all'aula virtuale, di password Registro Elettronico, PIN, Link di condivisione
- Immissione negligente di materiali contenenti dati personali

– Dispersione involontaria di dati dovuta a imperizia tecnica

36.A garanzia della privacy, la piattaforma scelta – se tratta dati personali di studenti o dei rispettivi genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) per conto della scuola – deve prevedere, come da Regolamento GDPR 679/2016, art. 28, regolazione con contratto o altro atto giuridico con il fornitore quale responsabile del trattamento:

– Piattaforma AXIOS:

- prevede trattamento di dati personali di studenti o dei rispettivi genitori
 - ✓ quindi vi è regolazione contrattuale con attribuzione ad AXIOS di responsabile del trattamento
 - ✓ vi è regolazione contrattuale con WEB informatica con riferimento agli aspetti propriamente tecnico-informatici che impattano sulla privacy
 - ✓ vi è disciplina Regolamentare specifica della Scuola (Regolamento del Registro Elettronico per i Docenti e per le Famiglia e disposizioni contenute nel DPIA prodotto dalla scuola e pubblicato sul sito)

– Piattaforma Google:

- I servizi della piattaforma Google utilizzati dalla nostra scuola non configurano un monitoraggio sistematico degli interessati, né un trattamento dei dati su larga scala o la creazione di corrispondenze o combinazioni di insiemi di dati. Per cui la complessità della piattaforma Google è solo quella intrinseca nella elevata qualità tecnica e ampiezza di servizi della stessa ed è mitigata dall'aver regolamentato la nostra scuola un uso graduale, minimizzato al raggiungimento delle finalità strettamente didattiche, limitato, in conformità al principio di non esuberanza contenuto nelle Linee Guida della Privacy per la Scuola, alle sole funzioni infungibili necessarie per l'attuazione della DDI e non esperibili, al momento, attraverso il solo canale istituzionale della piattaforma AXIOS, nonché valutate come gestibili senza ELEVAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO (vedasi DPIA), dagli alunni in considerazione delle competenze medie digitali e informatiche ritenute presumibilmente possedute dagli alunni medesimi
- Il trattamento dei dati di studenti e rispettivi genitori è effettuato dalla scuola (D.S. e figure di sistema incaricate). Google tratta i dati della scuola -cliente- acquisendo automaticamente la nomina di Responsabile del Trattamento e obbligandosi ad osservare tutta la normativa prevista dal GDPR in materia di trattamento dei dati (si veda capitolo specifico del Regolamento della DDI e DPIA)
- La scuola si avvale dell'erogazione di servizi Google esclusivamente rivolti alla didattica
- Sono state fornite configurazioni di default dei soli servizi strettamente necessari alla formazione, al fine di minimizzare i rischi di tutela per la privacy e la sicurezza dei dati dovuti a imperizie tecniche digitali nell'uso delle diverse tipologie di device
- Le garanzie per la minimizzazione del trattamento dei dati personali sono predisposte negli accordi Google
- Sono puntualmente regolamentate disposizioni e nelle misure di sicurezza stabilite dalla scuola con riferimento ai comportamenti di docenti e alunni nell'uso di ambienti digitali
- Sono previste misure specifiche stabilite dalla scuola per configurare, attivare o disattivare le opzioni e i servizi google usati dagli alunni e dai docenti nell'uso di Google (es. condivisione limitata di cartelle drive, divieto di invio di valutazioni, divieto di inserimento di anagrafica, divieto di invio di video contenenti immagini, occultamento dettagli di Calendar etc.

37.A garanzia della privacy, (in relazione alle piattaforme scelta) le indicazioni ministeriali sono di carattere generale e rinviano ad un generico riferimento all'osservanza del GDPR e alle pronunce del Garante della Privacy. La scuola pertanto ha ritenuto di specificare in modo puntuale la complessa disciplina della tutela della privacy nella DDI modellando i principi contenuti nelle Linee Guida del 2001 del Garante della Privacy, segnatamente per la scuola, alle ATTIVITA', AI COMPORTAMENTI, ALLE OPZIONI, AI SERVIZI DELLE PIATTAFORME che concretamente vengono usate durante la DDI

38. La DDI impatta oltre che sulla disciplina della Privacy anche sulla disciplina della tutela della proprietà intellettuale in quanto espone l'opera professionale dei docenti -sia nella sua configurazione trasmissiva orale (lezione espositiva) che in quella materiale (invio di materiali e prodotti didattici di elaborazione di prima mano dei docenti- all'apprensione di soggetti terzi diversi dagli alunni e all'apprensione permanente (rischio di screenshot, di registrazione, di filmati, di riproduzione, di conservazione). Pertanto la scuola ha previsto delle misure specifiche di tutela della proprietà intellettuale e in genere del diritto d'autore da attuarsi a mezzo i divieti Regolamentari, come sopra indicati, e la scelta di configurazioni tecniche restrittive, ferma restando la volontà e la manifestazione di consenso anche implicita del docente

39. Per le altre definizioni ed esigenze si fa riferimento al D. P. I. A. (Data Protection Impact Assessment DOCUMENTO di VALUTAZIONE di IMPATTO sulla PRIVACY ex art.35 GDPR R.E.679/2016 approvato dalla nostra scuola) e accedere all'infografica messa a disposizione sul sito del Garante Privacy.

Art. 23. DDI in documentazione strategiche di scuola: PTOF, RAV, PdM, RS, Regolamento d'Istituto, Patto Educativi di Corresponsabilità, Patto di Comunità

La DDI ha avuto impatto su tutti gli atti e le documentalità strategiche della scuola. In particolare

- PTOF: progettualità e pianificazione offerta formativa, ampliamento dell'offerta formativa, organizzazione dei servizi, PNSD, Formazione dei docenti e del personale ATA, comunicazione con le famiglie

- ❑ RAV: valutazione del contesto, indicazioni delle priorità e degli obiettivi
- ❑ PDM: indicazioni degli obiettivi, indicazioni delle azioni di miglioramento, azioni di monitoraggio
- ❑ Regolamento di Istituto: tutte le sezioni e in particolare il Regolamento di Disciplina
- ❑ Patto Educativo di Corresponsabilità: regole di comportamento nella DDI
- ❑ Patto di Comunità: accordi di collaborazione con i modelli organizzativi

Art. 24. DDI e comunicazione e condivisione con stakeholder: famiglie e alunni

1. La scuola **favorisce il necessario rapporto scuola-famiglia** attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della DDI didattica digitale integrata. In particolare:
 - ❑ Integrando la **esplicitazione progettuale, organizzativa ed esecutiva** nel PTOF
 - ❑ Integrando la Pianificazione dei docenti ordinaria e straordinaria
 - ❑ Attivando le funzioni relative agli **spazi di comunicazione** previste dal registro elettronico
 - ❑ Integrando **regolamenti scolastici**:
 - Regolamento di istituto
 - Regolamento di disciplina
 - Regolamento della Didattica Digitale Integrata
2. Prioritario dispositivo informativo è la **tempestiva pubblicazione e disseminazione dell'ORARIO** ed in particolare dei **segmenti effettuati in DAD sia sincrona che asincrona**, accompagnando lo stesso con le regole che ne esplicano la costruzione delle UL Unità di Lezione in DAD e la loro distribuzione:
 - ❑ UL in DAD sincrona pari a 40-45 minuti
 - ❑ Segmenti di DAD asincrona come momenti tempificati:
 - di giunzione tra una UL in DAD sincrona (videoconferenza)
 - di alternanza interna ad una UL in DAD sincrona al fine di evitare l'affaticamento da videotermini
 - sostitutivi alle UL in DAD sincrona programmati ovvero di conversione di UL non praticabili per motivi imprevedibili
 - di svolgimento di studio autonomo altamente intensificato dalle potenzialità dei mezzi digitali
 - di effettuazione di forme di verifica programmata
3. Per gli **alunni in condizioni di fragilità o di bisogno educativo speciale** la comunicazione scuola famiglia prevede:
 - ❑ La più intensa e stretta condivisione degli approcci e strategie educative da implementare nella DDI mediante:
 - Apertura ai genitori delle riunioni di discussione della struttura dei PEI
 - Rendicontazione dei monitoraggi sulla progressività, esiti e gradimento della DAD
 - Definizione e condivisione di materiali formative
 - Possibilità di acquisizione diretta di informazioni in caso di attivazione del parental control
 - Integrazione del PTOF in merito alle attenzioni e accomodamenti ragionevoli organizzativi
4. In relazione alla **VALUTAZIONE**, la comunicazione scuola-famiglie comprende:
 - ❑ la completa esplicitazione dei **criteri valevoli per la DDI**
 - ❑ la comunicazione del **comportamento di alunni e alunne nelle sequenze didattiche tipiche della DDI** ed la condivisione della **valutazione FORMATIVA** e degli esiti dell'utilizzo dei suoi indicatori, particolarmente efficaci per dare informazioni sui processi attivati dagli alunni nella DDI
 - ❑ la condivisione della **valutazione della FORMAZIONE nella Educazione CIVICA** ed in particolare nell'area della Cittadinanza Digitale
 - ❑ l'utilizzo di format di comunicazione della valutazione intermedia o in itinere
5. La scuola, anche in relazione alla DDI, esplicita il Sistema e I processi di comunicazione attraverso il Piano della Comunicazione
6. Nel rispetto dell'art.21 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 che ribadisce i genitori come appartenenti alla comunità educante e pertanto partecipanti alla vita scolastica anche mediante le forme della comunicazione, la scuola:
 - ❑ informa tempestivamente le famiglie per le sospensioni delle attività didattiche – comprese quelle in DDI e DAD – dovute ad assemblee in cui è coinvolto anche il personale scolastico,
 - ❑ imposta i rapporti del personale ATA con le famiglie, con le studentesse e con gli studenti in modo che sia favorita ogni forma di informazione e di collaborazione
 - ❑ evita forme distorsive di comunicazione attraverso l'uso dei canali sociali informatici;
 - ❑ esplicita alle famiglie che è necessaria la mobilitazione ragionevole e regolata nelle prassi richieste dalla DDI:
 - controllo, secondo i parametri stabiliti di impostazione, delle comunicazioni relative alla DDI e alla DAD presenti nel registro elettronico
 - partecipazione e condivisione delle funzioni relative alla presa visione delle assenze nella DAD
 - uso disciplinato della interlocuzione famiglie-docenti e famiglie scuola attraverso la prenotazione mediante mail o registro elettronico
 - evitamento della invasività nel rispetto del diritto alla disconnessione da parte del docente e del personale Amministrativo
 - evitamento della pratica di ricerca della interlocuzione parallela a quella istituzionale o disciplinata dal registro elettronico famiglie attraverso l'uso dei canali social e di numeri di telefono o indirizzi email private dei docenti, del personale Scolastico e del dirigente.